

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1430)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, SANTI e RUSSO Arcangelo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1973

Modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante nuove norme per la promozione a direttore aggiunto di divisione

ONOREVOLI SENATORI. — La modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si rende necessaria per coprire i posti rimasti attualmente disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione presso alcune Amministrazioni dello Stato e che non potranno essere coperti fino al 1° luglio 1975.

La mancata approvazione dell'iniziativa comporterebbe l'impossibilità che all'interno di tali Amministrazioni vengano svolte le funzioni collegate alla qualifica in esame; ciò a detrimento della funzionalità delle strutture operative, fondate sulla distribuzione dei vari livelli di competenze fra tutte le qualifiche previste per le strutture medesime.

L'iniziativa, d'altra parte, è in linea con i principi ai quali si ispirava l'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 12 della legge delega 28 ottobre 1970, n. 775, il quale alla lettera a), sia pure a titolo transitorio, dettava chiari criteri affinché il possesso del requisito dei dieci anni di servizio nella carriera direttiva fosse considerato requisito valido per l'accesso alla qualifica di direttore di divisione.

Del resto la vigente normativa prevede, in sostanza, la possibilità di accedere alla qualifica di direttore aggiunto di divisione dopo nove anni e sei mesi di servizio nella carriera direttiva; cioè dopo quattro anni e mezzo nella qualifica di consigliere più cinque anni nella qualifica di direttore di sezione, conseguibile, quest'ultima a ruolo aperto.

Per le valutazioni di ordine finanziario è, infine, opportuno precisare che l'iniziativa non comporta alcuna maggiore spesa rispetto alla previsione di bilancio: prefiggendosi essa soltanto, come già detto, lo scopo di rendere possibile, per una maggiore efficienza delle Amministrazioni interessate, la copertura di posti già previsti nei relativi organici ed attualmente scoperti, pur essendovi funzionari con oltre dieci anni di servizio, i quali, però, non potrebbero essere promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione unicamente perchè le nuove disposizioni che hanno garantito la promozione a direttore di sezione dopo quattro anni e mezzo di servizio, sono entrate in vigore quando gli stessi avevano già maturato anzianità notevolmente superiori.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Art. 54. - (*Promozione a direttore aggiunto di divisione*). — I posti disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianità senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica ovvero con almeno 10 anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, se più favorevole.

I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianità ».